Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa
Via Cristina da Pizzano n. 5 - 40133 Bologna
Codice Fiscale e P. IVA 03772490375

STATUTO
della
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA
Titolo I
COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI
ARTICOLO 1
(denominazione, sede e durata)

E' costituita con sede in comune di Bologna, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (recante "*Disciplina delle cooperative sociali*"), una società cooperativa con denominazione **"COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA"**.
La Cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

ARTICOLO 2
(scopo)

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello d'ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale.
Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.
La Cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci.
La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, s'avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.
La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.
Essa si propone il potenziamento del movimento cooperativo, ispirandosi ai suoi principi di libertà e solidarietà.
In relazione ai propri scopi la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- gestire servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi e del tempo libero;
- sviluppare tutte quelle attività e servizi funzionali ai settori dell'infanzia, dell'adolescenza, della senilità, dei disabili e dell'emarginazione in genere;
- realizzare tutte quelle iniziative volte alla promozione individuale e sociale dei giovani, degli anziani e d'ogni soggetto svantaggiato in genere;
- promuovere e gestire servizi in grado d'agevolare il rapporto tra cittadino e istituzioni;
- rimuovere quegli ostacoli di natura economica, sociale, culturale che impediscono la reale uguaglianza tra tutte le persone, attraverso la pubblicazione e la divulgazione di studi, ricerche e notizie;
- promuovere e realizzare prodotti editoriali di carattere politico, sociale, culturale;
- promuovere e realizzare servizi volti al mantenimento dell'occupazione;
- promuovere e realizzare formazione e aggiornamento per i propri soci e per terzi accessori e funzionali al raggiungimento dei propri scopi;
- promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti, conferimenti e altri apporti esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
- costituire fondi, formati con i conferimenti dei soci sovventori, per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 (recante "*Nuove norme in materia di società cooperative*").

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti. La Cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, anche non cooperative, e partecipare alla loro attività, dare adesioni a enti e organismi i cui scopi siano gli stessi, affini o complementari a quelli della Cooperativa.

Titolo II

SOCI
ARTICOLO 3
(soci)

1. Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità d'agire e, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, attestata, qualora l'ordinamento giuridico lo richieda, dalla titolarità di certificati e abilitazioni per lo svolgimento delle attività e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
Possono altresì essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche e affini a quella esercitata dalla Cooperativa e in concorrenza con quest'ultima o, comunque, chi abbia interessi contrastanti o concorrenti con la Cooperativa, nonché coloro che siano stati condannati con provvedimento definitivo per reati che possano incidere sulla valutazione di capacità professionale necessaria per l'ammissione alla Cooperativa, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
I soci ammessi di cui al presente comma saranno denominati **"soci cooperatori"**.
2. I nuovi soci cooperatori, che non siano già stati iscritti al Libro dei Soci nei 12 (dodici) mesi anteriori all'ammissione o al gradimento del Consiglio di Amministrazione, costituiscono la categoria dei **soci in formazione** che, per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dall'iscrizione nel Libro dei Soci, in ragione dell'interesse alla loro formazione e al loro inserimento nell'impresa sociale, avranno il diritto di voto solo relativamente alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria di modificazione dello Statuto, non potranno essere eletti Amministratori della Cooperativa, non concorreranno alla formazione dell'ammontare minimo di capitale sociale richiesto ai sensi dell'art. 2393-*bis* c.c. Il Consiglio di Amministrazione, in ogni momento anche anteriore al decorso del termine massimo sopra previsto, potrà discrezionalmente valutare completato il percorso formativo dei nuovi soci riconoscendo quindi loro i pieni diritti derivanti dallo *status* di soci cooperatori.
3. Possono essere ammessi anche soci, denominati **"soci volontari"**, che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

ARTICOLO 4
(ammissione dei soci)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:
a) nome, cognome, data di nascita e residenza;
b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti descritti dall'articolo precedente e specificando se la richiesta d'adesione è a titolo di socio volontario;
c) l'ammontare della quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel limite minimo di quanto stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
d) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.
Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda d'ammissione, non essendo il Consiglio di Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.
Sull'accoglimento della domanda decide motivatamente il Consiglio di Amministrazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta dalla Cooperativa. Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
L'associamento prende effetto, con conseguente attivazione del rapporto sociale, sin dalla data della delibera d'accoglimento che deve essere annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci e comunicata all'interessato.

ARTICOLO 5
(morte del socio)

Nel caso di decesso d'un socio cooperatore, la Cooperativa continuerà con l'erede o legatario, sempre che sia in possesso dei prescritti requisiti e che il Consiglio di Amministrazione

approvi la sostituzione non oltre 6 (sei) mesi dalla morte del socio.
Nel caso di più eredi o legatari, essi, entro 3 (tre) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che, se in possesso dei prescritti requisiti, assumerà la qualità di socio cooperatore. In difetto di tale designazione, gli eredi o legatari hanno diritto soltanto al rimborso della partecipazione nei termini e alle condizioni previsti dal successivo articolo 9.

ARTICOLO 6
(recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'articolo 3;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) che abbia cessato, per qualsiasi motivo, il rapporto mutualistico.
Spetta però al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

ARTICOLO 7
(esclusione del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, anche a seguito del mancato superamento del periodo di prova;
b) che non osservi le disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno, dei Regolamenti aziendali, oppure le deliberazioni prese dagli Organi sociali competenti;
c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa, anche relativamente al versamento dei conferimenti;
d) che in qualunque modo danneggi la Cooperativa o la sua reputazione ovvero fomenti dissidi o disordini fra soci;
e) che si renda gravemente inadempiente in relazione alle obbligazioni derivanti dal rapporto mutualistico di lavoro;
f) relativamente al quale siano venute a mancare le condizioni e i requisiti per la sua ammissione;
g) il cui rapporto mutualistico di lavoro sia sciolto per qualunque causa.
Costituiscono cause specifiche d'esclusione del socio in formazione, previsto all'articolo 3, oltre a quelle individuate dal presente articolo:
h) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
i) il non aver concluso con successo il percorso formativo.

ARTICOLO 8
(efficacia dello scioglimento del rapporto sociale)

La dichiarazione di recesso e la deliberazione d'esclusione prendono effetto, con conseguente cessazione del rapporto sociale limitatamente al socio receduto o escluso, sin dalla loro comunicazione, rispettivamente, alla Cooperativa e al socio escluso.
Contro le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 6 e 7, gli interessati possono proporre opposizione, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento instaurando il giudizio arbitrale previsto dal successivo articolo 32.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 9
(liquidazione delle azioni)

Gli eredi o legatari del socio defunto, nonché il socio receduto o escluso, hanno diritto al rimborso delle azioni al loro valore nominale, espressamente escluso il rimborso di qualsiasi soprapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui s'è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 7, lett. b), c), d) ed e) perdono, a titolo di penale, il diritto a metà del valore nominale delle azioni. Resta salvo in ogni caso il diritto della Cooperativa al risarcimento del maggiore danno.
Il socio uscente e gli eredi del socio defunto sono responsabili nei confronti della Cooperativa ai sensi dell'art. 2536 c.c.

ARTICOLO 10
(soci volontari)

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente.
I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro dei Soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative è determinato in conformità a quanto previsto con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.
Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego d'operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei precedenti commi 3 e 4.
Per tutto quanto non diversamente previsto dal presente articolo, ai soci volontari si applica integralmente la disciplina dei soci cooperatori, con particolare riferimento alle condizioni d'ammissione, al periodo di formazione previsto dall'articolo 4, alla sottoscrizione e versamento del capitale sociale e ai diritti amministrativi.
La possibilità di ammettere soci volontari dovrà essere previamente autorizzata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Titolo III
PATRIMONIO SOCIALE
ARTICOLO 11
(patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale che, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito ed è costituito:
1) dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento);
2) dai conferimenti dei soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento);
3) dai conferimenti dei soci sovventori che sono specificamente imputati al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
b) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
c) dalla riserva legale;
d) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli utili di cui al successivo articolo 16, comma 3, lett. a);
e) dalle altre riserve previste per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte e tenuto conto dei privilegi attribuiti ai soci finanziatori dai successivi articoli 13 e 13-*bis*.
Le riserve, a eccezione di quella prevista dalla precedente lett. b), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari.

ARTICOLO 12
(sovrapprezzo)

Posto quanto indicato al precedente articolo 11, lett. a), punto 1), il Consiglio di Amministrazione potrà aumentare il numero minimo d'azioni richiesta ai fini dell'associamento ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti massimi di legge.
Inoltre, a ogni nuovo socio, oltre all'importo del capitale sociale sottoscritto, il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere il versamento d'una somma a titolo di sovrapprezzo delle azioni, da determinarsi di esercizio in esercizio dal Consiglio di Amministrazione stesso, in proporzione al valore nominale delle azioni sottoscritte, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Detto sovrapprezzo potrà essere richiesto dal Consiglio di Amministrazione anche ai soci che sottoscrivono aumenti del capitale sociale nel corso dell'esistenza della Cooperativa, in proporzione agli aumenti stessi.
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'esonero dal versamento del soprapprezzo per alcune tipologie omogenee di soci, anche per favorire l'intergenerazionalità della Cooperativa, nel rispetto dello scopo sociale di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO 13

(soci finanziatori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione, le cause d'incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) cadauna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI DI SOCIO FINANZIATORE

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede d'emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità d'esercizio del diritto d'opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lett. b) e c) dell'art. 2514 c.c., che dovrà essere specificata su proposta motivata dal Consiglio di Amministrazione. Il diritto d'opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-*octies* delle disp. att. c.c.

Con la stessa delibera potranno essere altresì stabiliti il prezzo d'emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

Le azioni di socio finanziatore possono avere diritti economici o amministrativi differenziati per categorie.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei possessori d'azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono determinate in base a quanto

previsto dagli artt. 2376 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli articoli 19 e seguenti del presente Statuto.
Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché d'un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa, che potrà avvenire mediante presentazione d'una lista da essi predisposta e aperta al loro voto esclusivo. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea d'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria d'un numero maggiore d'amministratori o sindaci, purché non superiore a 1/3 (un terzo) dei complessivi membri dell'organo.

PRIVILEGI PATRIMONIALI E DIRITTO DI RECESSO

Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non inferiore al tasso d'inflazione previsto dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, incrementato nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria d'azioni dei soci finanziatori dalla delibera d'emissione, nel rispetto delle norme di legge. Detta remunerazione è riferita al valore nominale versato delle azioni e sarà obbligatoriamente attribuita in presenza d'utili, indipendentemente dalla delibera assembleare, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio; in caso d'insufficienza dell'utile d'esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, entro la capienza degli utili disponibili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore rispetto a quanto sopra stabilito, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.
La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a 2 (due) punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lett. a) dell'art. 2514 c.c.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci finanziatori il diritto di recesso, per l'intero importo o parzialmente, spetta quando sia decorso il periodo minimo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data d'iscrizione nel Libro dei Soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-*bis* e seguenti c.c., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.
Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

ARTICOLO 13-*BIS*
(soci sovventori)

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai soci sovventori si applicano in quanto compatibili le norme sui soci finanziatori.
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche e i soggetti diversi.
Le azioni di sovvenzionamento posso essere offerte anche a persone diverse dai soci cooperatori.
I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono una sezione separata del capitale sociale che costituisce il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, come previsto all'articolo 11, lett. c), del presente Statuto.
I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
Il valore di ciascuna azione è di euro 50,00 (cinquanta).

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori.
Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze richieste per l'Assemblea straordinaria a norma dell'art. 2521 c.c.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.
L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ma non può sottoscrivere meno di 30 (trenta) azioni.

DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.
A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di 5 (cinque) voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.
Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, c.c.
L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni.
Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.
Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità.
I soci sovventori sono obbligati:
a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento; in particolare, all'atto della sottoscrizione dovrà essere versato almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sottoscritto;
b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti della Cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni a essi applicabili.

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dagli artt. 2437 e seguenti c.c.
Ai soci sovventori spetta, inoltre, il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea.
In questo caso, come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, tenuto conto della riserva divisibile destinata ai soci sovventori, eventualmente rivalutata, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

DELEGA ALL'AUMENTO DEL CAPITALE DI AZIONI DI SOCIO SOVVENTORE

L'organo amministrativo è delegato ad emettere azioni di socio sovventore e ad aumentare a pagamento e in denaro, inscindibilmente, in una o più volte, il capitale dei soci sovventori entro e non oltre il tetto massimo complessivo di nominali euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) entro il termine di 5 (cinque) anni dall'iscrizione della delibera introduttiva della presente delega nel competente Registro delle Imprese, con la facoltà di prevedere un sovrapprezzo determinato sulla base della situazione patrimoniale della Cooperativa aggiornata a non più di 6 (sei) mesi rispetto alla prevista data di emissione.
Alla sottoscrizione delle azioni di socio sovventore dovrà essere contestualmente versato almeno il 25% (venticinque per cento) dei conferimenti in denaro. I privilegi patrimoniali non potranno superare la remunerazione stabilita dal presente Statuto all'articolo 13-*bis*, lett. d) e dall'art. 2514 c.c., escluso in ogni caso il diritto di prelazione in caso di scioglimento della

Cooperativa.
Al socio sovventore potranno essere attribuiti non più di 5 (cinque) voti in proporzione alla partecipazione posseduta secondo i seguenti scaglioni:
da € 1.500,00 fino a € 150.000,00 = 1 voto;
da oltre € 150.000,00 fino a € 300.000,00 = 2 voti;
da oltre € 300.000,00 fino a € 600.000,00 = 3 voti;
da oltre € 600.000,00 fino a € 900.000,00 = 4 voti;
più di € 900.000,00 = 5 voti.
Ai soci sovventori è riconosciuto il diritto di nominare gli amministratori e di essere nominati amministratore. In ogni caso, la maggioranza degli amministratori dev'essere composta da soci cooperatori.
Relativamente al recesso dei soci sovventori si applica l'art. 2437 c.c. e le previsioni di cui all'articolo 13-*bis* del presente Statuto.

ARTICOLO 14
(titoli azionari)

La Cooperativa ha facoltà *ex* art. 2346, comma 1, c.c. di non procedere all'emissione dei titoli rappresentativi le azioni di finanziamento e di sovvenzionamento. Le azioni di finanziamento e di sovvenzionamento potranno circolare mediante presentazione del venditore e del compratore presso la sede legale della Cooperativa, loro identificazione e successiva iscrizione del compratore nel Libro dei Soci.
La Cooperativa è autorizzata, nei limiti previsti dall'art. 2529 c.c., a procedere all'acquisto, anche mediante riscatto, di proprie azioni di finanziamento e di sovvenzionamento.

ARTICOLO 14-*BIS*
(prestiti obbligazionari)

Stante il disposto dell'art. 2526 c.c., e nei limiti consentiti dalla legge, la Cooperativa può emettere obbligazioni a norma degli artt. 2410 e seguenti c.c.
L'emissione delle obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 c.c.
Si applicano, se e in quanto compatibili, gli artt. 2410 e seguenti c.c.

ARTICOLO 15
(trasferimento delle azioni)

Il capitale sociale sottoscritto verrà versato con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto negli articoli 13 e 13-*bis*.
La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti del capitale sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della Cooperativa.
Le azioni non possono essere cedute a terzi o ad altri soci, né sottoposte a pegno o a vincolo, con effetto verso la Cooperativa, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Il socio che intende trasferire le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le azioni e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti dall'articolo 3 per divenire socio cooperatore.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può, a pena di decadenza, proporre opposizione instaurando il giudizio arbitrale previsto dall'articolo 32.
Le somme che eventualmente i soci, oltre il capitale sociale, versano alla Cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Titolo IV
ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO
ARTICOLO 16
(esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre d'ogni anno.
Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio che deve essere accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione nella quale, tra l'altro, sono indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
I residui attivi del bilancio saranno così destinati:
a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
b) una quota pari al 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione designato dal Consiglio di Amministrazione;
c) un dividendo ai soci finanziatori e sovventori nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2514,

lett. b), c.c. e secondo le modalità stabilite dai precedenti articoli 13 e 13-*bis*;
d) in alternativa, anche parziale, alla distribuzione del dividendo ai soci sovventori e per l'importo del dividendo corrispondente al tasso di remunerazione stabilito dalla deliberazione d'emissione delle azioni di sovvenzionamento, alle riserve previste dell'articolo 11;
e) subordinatamente alla distribuzione del dividendo fra i soci finanziatori e/o sovventori e/o alla destinazione alle riserve previste dall'art. 11, un dividendo ai soci cooperatori non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato da ogni socio cooperatore, sempre e comunque nel limite di quanto previsto dall'art. 2545-*quinquies*, comma 2, c.c.;
f) l'eventuale rimanenza alle riserve previste dall'articolo 11.
L'Assemblea dei soci potrà deliberare, con le modalità di cui agli articoli 13 e 13-*bis*, la ripartizione, anche parziale, del dividendo riconosciuto ai soci cooperatori e/o sovventori mediante aumento del capitale sociale ed assegnazione ai soci delle azioni di finanziamento o di sovvenzione di cui agli articoli citati per un valore, comprensivo del sovrapprezzo, corrispondente al dividendo.

ARTICOLO 17
(ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del progetto di bilancio, qualora il risultato d'esercizio presenti un avanzo di gestione, potrà appostare in conto economico una voce di costo corrispondente ai ristorni da assegnare ai soci cooperatori, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici ai sensi dell'art. 2545-*sexies* c.c., che saranno erogati secondo le modalità indicate nel Regolamento Interno per l'assegnazione dei ristorni da adottarsi a norma dell'art. 2521, ultimo comma, c.c.
La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle lett. a), b) e c) del precedente articolo 16.

ARTICOLO 18
(copertura perdite)

Le eventuali perdite di esercizio saranno coperte in base a quanto previsto dalla legge.

Titolo V
ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

ARTICOLO 19
(competenza alla convocazione)

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, a seconda dell'oggetto delle deliberazioni.
L'Assemblea, convocata in base al precedente comma, approva altresì il bilancio sociale redatto a norma dell'art. 9, comma 2, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 112 (recante "*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*").
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa, per trattare gli argomenti che, a norma di legge e di statuto, sono di sua competenza.
Inoltre l'Assemblea può essere convocata quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla Cooperativa oppure dal Collegio Sindacale, in caso d'omissione o di ingiustificato ritardo del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea dovrà altresì essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda, con specifica indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di soci che rappresenti almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in Assemblea. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 20
(modalità di convocazione)

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere pubblicato:
1) sul quotidiano "*Corriere della Sera*";
2) se il quotidiano di cui al punto 1 dovesse cessare la pubblicazione, sul quotidiano "*il Resto del Carlino*";
almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dall'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare d'accompagnare alla pubblicazione sul quotidiano altra fonte di diffusione dell'avviso di convocazione.

In alternativa alla pubblicazione sul quotidiano, a scelta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci:
a) con lettera raccomandata A/R spedita all'indirizzo del socio risultante dal Libro dei Soci;
b) con lettera raccomandata "a mano" firmata "per ricevuta" dal socio;
c) con messaggio di posta elettronica spedito all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del socio risultante dal Libro dei Soci o da banca dati pubblica di raccolta delle PEC;
d) con messaggio di posta elettronica spedito all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del socio risultante dal Libro dei Soci con espressa richiesta di "*conferma di lettura*" o "*conferma di recapito*". In mancanza di "*conferma di lettura*" o "*conferma di recapito*" provenienti dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria del socio risultante dal Libro dei Soci, spetta al Consiglio di Amministrazione, sotto la propria responsabilità, adottare ogni opportuno accorgimento al fine di precostituire la prova dell'avvenuto ricevimento;
e) con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento a giudizio e sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione;
almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dall'Assemblea.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la prima convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione possono anche essere indicati il giorno, l'ora e il luogo fissati per la seconda convocazione; tuttavia, la seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, né può essere successivo di 30 (trenta) giorni.
L'assemblea può essere convocata dovunque purché nel territorio della Repubblica Italiana.
Se non diversamente disposto dalla legge, la documentazione informativa sull'assemblea potrà essere pubblica sul sito *internet* della Cooperativa.

ARTICOLO 21
(assemblea totalitaria)

In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo della formalità di convocazione di cui all'articolo 20 qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, nonché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 22
(*quorum* costitutivi e deleghe)

Le Assemblee, in sede tanto ordinaria che straordinaria, sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare:
a) in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti ai soci;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea e ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati agli atti della Cooperativa.

ARTICOLO 23
(*quorum* deliberativi)

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.
Quando si tratta di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla fusione della Cooperativa oppure sul trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) dei voti attribuiti ai soci e le deliberazioni dovranno essere prese col voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.
Ferma la competenza di cui al successivo articolo 28, le fusioni per incorporazione di società interamente possedute o possedute almeno al novanta per cento sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, qualunque sia in numero dei soci presenti o rappresentati alle adunanze e con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

ARTICOLO 24
(diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sociale sottoscritto.
Le modalità delle votazioni saranno stabilite da regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.
Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare del capitale sociale sottoscritto, nel

limite di quanto previsto dall'articolo 3 relativamente ai soci in formazione e dei voti attribuiti ai soci finanziatori o sovventori diversi dalle persone fisiche.

ARTICOLO 25
(presidenza e verbalizzazione)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona eletta a maggioranza dall'Assemblea.
La nomina del Segretario sarà fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Il Segretario può essere un non socio.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.
Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 26
(composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea ordinaria scegliendone la maggioranza fra i soci cooperatori, con esclusione dei soci in formazione.
L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione riservata ai soci finanziatori è regolata dal precedente articolo 13.
Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza e indennità di trasferta, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività di amministrazione.
I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario, che può non essere Amministratore.

ARTICOLO 27
(funzionamento)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima della adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi.
E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere, mediante mezzi di telecomunicazione, atti e documenti.
Nel caso di parità dei voti, prevale l'opinione espressa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 28
(poteri di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.
Al Consiglio di Amministrazione è demandata la decisione, da assumersi con deliberazione risultante da atto pubblico, inerente la fusione per incorporazione delle società interamente possedute (art. 2505 c.c.) o possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-*bis* c.c.).

Può anche istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza, deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative, ad Organismi Federativi e Consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai suoi soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio se non stabiliti dall'Assemblea con apposito regolamento.

ARTICOLO 29
(poteri di rappresentanza)

La firma e la rappresentanza sociali spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato e, in mancanza o in assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.
Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

C) COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 30
(collegio sindacale)

Ai fini del controllo sulla gestione e del controllo contabile sarà nominato un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria, tra i revisori contabili, anche non soci, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L'elezione dei membri del Collegio Sindacale riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente articolo 13.
I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, sono sempre rieleggibili ed hanno diritto ad un compenso determinato in base alle tariffe professionali in vigore al momento della loro nomina.
Il Collegio Sindacale controlla l'Amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Nella relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c. deve indicare specificamente i criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere mutualistico della Società.
Il Collegio Sindacale è altresì investito del controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-*bis* e 2409-*ter* c.c.

Titolo VI
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'
ARTICOLO 31
(scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, anche di rappresentanza della Società, le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità dei liquidatori, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente articolo 13.
L'intero patrimonio sociale, risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, nonché ai soci finanziatori e/o sovventori delle riserve divisibili, deve essere destinato al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto previsto per i finanziatori dal precedente articolo 13.
Ai fini della determinazione del valore delle azioni, si terrà conto del loro valore nominale e, relativamente ai soli soci finanziatori e sovventori, della quota parte delle riserve divisibili.

Titolo VII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 32
(clausola compromissoria)

Sono devolute alla cognizione di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna:
a) tutte le controversie insorte tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, e che comunque

riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti, nonché la legittimità del recesso, della esclusione dei soci e della continuazione della Società con gli eredi o legatari dei soci defunti;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le deliberazioni di esclusione del socio e quelle delle Assemblee speciali;

c) le controversie insorte tra la Società e gli Amministratori, i Liquidatori o i Sindaci, anche, ma non solo, relative alla loro responsabilità.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.lg. 17 gennaio 2003, n. 5 (recante "*Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*").

L'arbitro decide secondo diritto e secondo le norme del Codice di Procedura Civile, ove non altrimenti disposto dalle parti contendenti, nel termine di mesi 6 (sei) dalla accettazione dell'incarico, fatte salve le proroghe eventualmente concesse dalle parti.

ARTICOLO 33
(attività mutualistica e trattamenti economico dei soci)

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci, le mansioni ed il trattamento economico dei soci e comunque tutto quanto richiesto dall'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 (recante "*Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore*") saranno disciplinati da un regolamento interno da predisporsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 34
(norme applicabili)

Per tutto quanto non è regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative per Azioni, rette con il principio della mutualità prevalente a tutti gli effetti di legge.

Si applica altresì il D.lg. 112/2017, n. 112 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, se e in quanto compatibile con la normativa specifica delle cooperative e delle cooperative sociali.